



# CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

## ESTRATTO DI VERBALE DELL'ADUNANZA

30 gennaio 1992

Presidenza: **Luigi Sergio Ricca**

Nel giorno 30 gennaio 1992, alle ore 15, in Torino, nel Palazzo della Provincia (piazza Castello, 205), sotto la presidenza di Luigi Sergio RICCA, Presidente della Giunta Provinciale e con l'assistenza del dott. Rino VENERUSO, Vice Segretario Generale Vicario, si è adunato il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 8 gennaio 1992 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'albo pretorio.

Sono intervenuti i Consiglieri:

ASTORE - BADINI CONFALONIERI - BARBIERI - BESSO CORDERO - BOCCO - BOETTI  
VILLANIS AUDIFREDI - BOLZONI - BONINO - BOTTA - CAMBURSANO - CAMPIA -  
CAVALIERE - CHIABERGE - CHIABRERA - COISSON - CORSIATTO - DE MAIO - DI  
MAURO - GALLIANO - GIACOMETTO - GIARRUSSO - GILLI - GREMMO - GRIJUELA -  
GROTTO - MARCHIARO - MORGANDO - NAPOLI - NEGRI - OSSOLA - PRINCIPE -  
RICCA - RIZZO - ROSOLEN - ROSTAGNO - SCAPINO - SOLA - TESSARI - TROVATI -  
VACCA CAVALOT - VALLAURI.

Sono assenti i Consiglieri: BONANSEA - BORGOGNO - BOTTINO - PICCOLO.

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: BONANSEA - BORGOGNO - BOTTINO -  
PICCOLO.

(Omissis)

(241-7288/1)

**OGGETTO: Settore Caccia e pesca. Approvazione del regolamento concernente  
Parnamento degli appartenenti al servizio di vigilanza ittico-venatoria.**

N. Meccanografico: 57811/91

T 3 - CONTROLLO NECESSARIO DI LEGITTIMITA'

Il di relazione concernente al controllo necessario di legittimita',  
Esaminata dalla commissione provinciale di controllo della legalita' che  
incassa la relazione.

5 FEB 1992

5 FEB 1992

Decreto esecutivo per decreto del Presidente della Provincia di Torino, n. 1000/92, del 30 gennaio 1992.

**PRESIDENTE:** Non essendovi alcuno che domandi la parola, pongo ai voti la proposta soprariferita, di cui alla deliberazione 30 dicembre 1991 della Giunta Provinciale.

Chi approva, alzi la mano.

La dichiaro approvata ad unanimità, dai 24 Consiglieri presenti in aula al momento della votazione.

(Omissis)

Il Presidente  
Luigi Sergio Ricca

Il Vice Segretario Generale Vicario  
Rino Veneruso

Estratto dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Provinciale in adunanza 30 gennaio 1992.

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 75

Adunanza 30 dicembre 1991

All. al N. **241** dell'O.D.G.

**OGGETTO:** SETTORE CACCIA E PESCA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO-VENATORIA.

M. Meccanografico: 91 87 5/811

Protocollo: 41-7286/1

Sotto la presidenza di LUIGI SERGIO RICCA, si e' adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: EZIO ASTORE, ANTIMO DE MATO, CATALDO PRINCIPE, ~~YVONNE~~ LIVIO BESSO CORDERO, ~~GIUSEPPE~~ ~~MORICANO~~ ~~GIUSEPPE~~ ~~BRANCA~~ CORRADO SCAPINO e con l'assistenza del Vice Segretario Generale Vicario RINO VENERUSO.

(Omissis)

A relazione dell'Assessore Besso Cordero.

Preso atto che nella seduta consiliare del 20.6.1991 e' stato approvato lo Statuto di questa Provincia:

Visto l'art. 5 della legge 8.6.90 n. 142 che prevede l'adozione da parte della Provincia dei regolamenti attuativi dello Statuto;

vista la D.G.P. n. 107-6153/1 del 12.2.91 con cui l'Amministrazione provinciale ha autorizzato i competenti uffici del Servizio di vigilanza a richiedere al Prefetto il riconoscimento della qualita' di agenti di pubblica sicurezza;

Visti i decreti prefettizi n. 295-1K del 17.9.91 e n. 295/91 -1K272 del 7.11.91 con cui il Prefetto di Torino ha riconosciuto detta qualita' agli appartenenti al Servizio di vigilanza ittico-venatoria;

Visto l'art. 5, comma quinto, della legge 7.3.86 n. 65 che prevede che gli addetti ai Servizi di polizia possano portare le armi in dotazione senza licenza ai sensi di appositi regolamenti;

Visto il D.M. n. 145 del 4.3.87 con cui e' stato approvato il regolamento - tipo per la polizia municipale o Servizi equiparati;

Freso atto che lo schema di regolamento allegato e' stato elaborato sulla base dei principi contenuti nel citato regolamento tipo ed e' stato aggiornato con le norme di cui alla legge 142/90;

Visto il parere favorevole delle OO.SS. espresso con nota del 5.12.91;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti appositi dai Dirigenti Responsabili e dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della nuova legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale**

## **DELIBERA**

**di proporre al Consiglio Provinciale**

di approvare l'allegato Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al Servizio di vigilanza ittico-venatoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Provinciale  
Luigi Sergio Ricca

Il Vice Segretario Generale Vicario  
Rino Veneruso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza  
30 dicembre 1991.

ar/

# **PROVINCIA DI TORINO**

**ASSESSORATO CACCIA E PESCA**

**REGOLAMENTO PROVINCIALE**

*concernente*

*l'armamento degli appartenenti al*

*Servizio di vigilanza ittico-venatoria*

## **ART. 1 - Disposizioni generali sulle armi.**

Le disposizioni del presente capo si riferiscono agli addetti in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza che portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con armi.

## **ART. 2 - Tipo delle armi in dotazione.**

Gli addetti aventi la qualita' di pubblica sicurezza potranno essere dotati delle armi seguenti attualmente gia' in uso al servizio:

- pistola marca "Beretta", semiautomatica cal. 7,65 mod. 70;
- pistola marca "Beretta", semiautomatica cal. 7,65 mod. 81 BB (bifilare);
- fucile marca "Beretta", doppietta, cal. 12 mod. 401 bis, cani esterni;
- fucile marca "Beretta", doppietta, cal. 12 mod. 424 cani interni;
- fucile marca "Beretta", doppietta, cal. 12 mod. 425 cani interni;
- fucile marca "Beretta", doppietta, cal. 12 mod. 426 cani interni;
- fucile marca "Beretta", sovrapposto cal. 12 mod. S/55B cani interni;
- carabina marca "Weatherby" cal. 300 Magnum;
- carabina marca "Voere Hunter Lusso" cal. 8x68;
- carabina marca "Voere Hunter Lusso" cal. 30,06;
- carabina marca "Sauer 200 Stahli" cal. 30,06;
- carabina marca "Sauer 200 Stahli" cal. 8x68;
- fucile a canna liscia, lanciasiringhe, cal. 4,5 a salve marca "Telinyect" mod. G.U.T./50 con funzionamento a gas;
- fucile a canna liscia, lanciasiringhe, cal. 5,6, mod. 60/N marca "Dist Inyect";
- carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca "B.S.A.";
- carabina semiautomatica cal. 22 L.R. marca "Beretta";
- fucile sovrapposto cal. 12 marca "Franchi";
- carabina a ripetizione ordinaria cal. 7x64, marca "B.S.A.";
- fucile semiautomatico cal. 12 marca "Franchi".

Potranno altresì essere dotati di altre armi da fuoco il cui acquisto, previa deliberazione degli organi competenti, si rendesse necessario per una piu' efficace attuazione dei compiti di istituto.

Ricevono in dotazione anche utensili da punta e/o da taglio atti alle esigenze di istituto.

## **ART. 3 - Numero delle armi in dotazione.**

Il numero delle armi in dotazione al Servizio, con il relativo munizionamento, e' fissato per ogni tipo di arma con provvedimento del Dirigente del Servizio stesso, tenuto conto del numero degli addetti in possesso della qualita' di Agente di P.S., maggiorato di un numero pari al cinque per cento degli stessi.

Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore verra' determinata la dotazione di armi da destinare a scopo didattico presso la cosiddetta sala esami.

#### **ART. 4 - Armeria.**

E' istituita l'armeria del Servizio presso i locali della sede centrale, con le caratteristiche di cui all'art. 13 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Armerie sussidiarie potranno eventualmente essere istituite presso le sedi periferiche del Servizio qualora se ne ravvisi la necessita'.

L'Autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di determinare le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 10 ed inoltre ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica.

#### **ART. 5 - Consegnatario dell'armeria.**

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte da uno o piu' addetti al Servizio, in possesso della qualita' di pubblica sicurezza, individuati con apposito provvedimento del Dirigente.

In loro assenza le funzioni di consegnatario sono svolte dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio.

L'accesso dell'armeria e' consentito esclusivamente al Consegnatario dell'armeria, ed al personale che lo coadiuva sotto la sua diretta responsabilita', in possesso della qualita' di Agente di P.S.

#### **ART. 6 - Controlli e sorveglianza sull'armeria.**

Controlli all'armeria sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli e' riportato su appositi moduli.

La sorveglianza esterna alle armerie e' effettuata da appartenenti al Servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed ad ispezionare l'interno dell'armeria. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi sono riportati su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Presidente della Giunta provinciale, l'Assessore delegato, il Dirigente del Settore e del Servizio dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### **ART. 7 - Funzionamento dell'armeria.**

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza come cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi , di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali armeria ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi e' conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria e' dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate e vengono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio.

L'armeria e' dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Previa verifica con le competenti Autorita' di Pubblica Sicurezza, potra' valutarsi la possibilita' della meccanizzazione tramite idonei strumenti di elaborazione dati delle operazioni sopra descritte.

#### **ART. 8 - Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni.**

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo idoneo esterno all'armeria.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi, ove diverso, sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

#### **ART. 9 - Doveri del consegnatario di armeria.**

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- la custodia e conservazione delle armi e munizioni in armeria, e di registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate;
- la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarita' delle operazioni di armeria.

Egli collabora con il Responsabile del Servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglian-



za, nonché per le esecuzioni delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità e necessità'.

#### **ART. 10 - Modalità di porto dell'arma a canna corta.**

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio ai sensi del successivo articolo, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, anche verbalmente dal Dirigente, o in assenza dal Responsabile del Servizio.

#### **ART. 11 - Assegnazione dell'arma. - Generalità'.**

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato i seguenti servizi:

- i servizi di polizia giudiziaria;
- i servizi di polizia stradale;
- i servizi che richiedono l'espletamento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- i servizi di controllo sull'attività venatoria, su quella di pesca e sulla legislazione ecologica per quanto di competenza;
- i servizi relativi all'abbattimento e/o alla cattura di animali.

Al personale addetto ai servizi sopra indicati le armi (pistole e fucili) sono assegnati in via continuativa.

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa i seguenti servizi:

- servizi di rappresentanza;
- cerimonie religiose.

Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio purché nel territorio di appartenenza.

È inoltre consentito anche nel caso in cui l'addetto al servizio con qualità di Agente di Pubblica sicurezza debba raggiungere un punto del territorio provinciale attraversando necessariamente il territorio di altra Provincia e per il tempo strettamente necessario all'attraversamento.

#### **ART. 12 - Assegnazione dell'arma. Prescrizioni e modalità'.**

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta dal Dirigente o in assenza dal Responsabile del Servizio di norma per un periodo non superiore a mesi 12, con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento di assegnazione, prorogabile, dovrà contenere:

- le generalità complete dell'Agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di P.S.;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento.

Di detto provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé, rilasciato dal Dirigente del Servizio.

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa è disposta di volta in volta con provvedimento del Dirigente o, in assenza, del Responsabile del Servizio.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, il provvedimento dovrà contenere i seguenti dati:

- il tipo di servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata né in via continuativa né in via occasionale in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 20.

L'assegnazione dell'arma è personale. Per nessun motivo essa potrà venire ceduta dall'assegnatario ad altro agente.

Dei provvedimenti di assegnazione adottati è data sollecita comunicazione al Prefetto.

### **ART. 13 - Assegnazione delle carabine e dei fucili lanciasiringhe.**

Le carabine ed i fucili lanciasiringhe rientrano tra le armi da assegnare in relazione ai servizi svolti occasionalmente.

Il provvedimento di assegnazione, contenente i dati di cui all'articolo precedente e di competenza del Dirigente o, in assenza, del Responsabile del Servizio, i quali assegneranno l'arma soltanto a personale particolarmente qualificato ed addestrato.

Tali provvedimenti sono sollecitamente comunicati al Prefetto.

### **ART. 14 - Prelevamento e versamento dell'arma.**

Le armi assegnate per lo svolgimento dei servizi in via occasionale, nonché le carabine e i fucili lanciasiringhe, sono prelevate, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Servizio ed alla stessa sono versate al termine del servizio medesimo.

Le armi assegnate per lo svolgimento dei servizi in via continuativa, sono prelevate presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nel registro di carico. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

L'assegnatario, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovrà sottoscrivere, per ricevuta, il registro del prelevamento o versamento delle armi e munizioni.

#### **ART. 15 - Doveri dell'assegnatario.**

L'addetto al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui è assegnata l'arma, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 20.

È fatto obbligo, inoltre, agli addetti cui è assegnata l'arma sia in via continuativa che occasionale, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, in idoneo vano possibilmente chiuso a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

#### **ART. 16 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.**

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di P.S. o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri.

#### **ART. 17 - Dotazioni di mezzi ausiliari.**

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S. possono fare uso di apposita paletta segnaletica per ordinare la fermata degli autoveicoli.

Le autovetture del Servizio sono dotate di apposito segnalatore di emergenza costituito da un faro mobile blu.

#### **ART. 18 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.**

Gli addetti al Servizio che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

#### **ART. 19 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.**

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando cioè sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

Nei casi previsti dai precedenti commi il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

#### **ART. 20 - Addestramento.**

Gli addetti al Servizio che rivestono la qualità di Agente di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine l'Amministrazione, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati nell'ambito del territorio provinciale ovvero può costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti al Servizio nonché prelieve apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragioni del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981 n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Dirigente del Servizio può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

#### **ART. 21 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.**

Qualora il poligono di tiro si trovi in un comune non appartenente al territorio provinciale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della legge 18 giugno 1969 n. 323 ed ha la durata di sei anni.

A tal fine il Dirigente del Servizio trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o in altro documento di cui all'art. 12.

#### **ART. 22 - Trasporto e detenzione di armi sequestrate.**

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. sono legittimati a trasportare e detenere le armi e le munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi e/o di illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di consegna all'armeria di cui all'art. 4 o alle cancellerie dei competenti uffici giudiziari.